

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1933-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dei Trasporti

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Come ampiamente la relazione ministeriale illustra, la particolare Convenzione tra l'Italia e la Svizzera sulla quale siamo chiamati a deliberare rappresenta un esempio di un moderno nuovo sistema di controllo di frontiera fra due Stati confinanti.

In verità, il dinamismo dei traffici internazionali, sia per quanto riguarda il turismo che per quanto si riferisce al commercio, pone l'esigenza di trovare nuove forme rispondenti alla migliore funzionalità dei servizi di frontiera.

La forma degli Uffici di controllo abbinato concentrati su di un solo territorio, oppure ripartiti su due territori in base al senso di marcia dei veicoli e del tipo di traffico, rappresenta la soluzione migliore in rapporto alle esigenze dei tempi.

È appena il caso, infatti, di sottolineare l'incremento raggiunto dal traffico stradale e l'aumento avvenuto nel numero dei valichi di confine.

L'elaborazione di tali norme trova già riscontro in altri Paesi e non contrasta con il nostro ordinamento giuridico.

La Convenzione appare chiara e perfetta in ogni sua parte con la tassativa distinzione dei termini usati nell'atto stesso quali « controllo », « Stato di soggiorno », « Stato limitrofo », « zona », « agenti », « uffici ».

Naturalmente, il tutto regolato in piena uguaglianza e reciprocità. Da segnalare inoltre che una Commissione mista italo-svizzera sarà costituita, su base paritetica, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, con il compito di predisporre gli accordi applicativi della Convenzione-quadro, di formulare proposte per eventuali emendamenti e di risolvere le eventuali difficoltà che dovessero sorgere nell'applicazione della Convenzione stessa.

È stata comunque riservata l'adozione di ogni misura intesa a salvaguardare la sovranità e la sicurezza di ciascuna delle Parti contraenti.

Concludo raccomandando agli onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge in esame che arrecherà indubbi vantaggi all'incremento dei traffici turistici e commerciali fra l'Italia e la Svizzera.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 27 della Convenzione stessa.